



Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione regionale Toscana
Area manageriale - Gestione Risorse

CONTRATTO

per l'affidamento in concessione del servizio di gestione e conduzione di distributori automatici di bevande calde, fredde e snack" da installarsi all'interno della Direzione INPS della Toscana.

CIG: 7917315705

L'anno 2019 addì del mese di ,

L'INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (Codice Fiscale: 80078750587, Partita IVA: 02121151001), con sede in Roma, in via Ciro il Grande, n. 21, C.A.P. 00144, nella persona del Dott. Marco Ghersevich, nato a Roma il 21/03/1957, in qualità di Direttore regionale per la Toscana, domiciliato per la qualità presso la struttura regionale dell'Istituto;

(di seguito indicato anche come «**Istituto**»)

e

, con sede legale in , Via/Piazza , e Sede Operativa in , Via , ; rappresentata per il presente atto dal Sig. , nato a il , C.F. , domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale dell'azienda;

(di seguito indicato anche come «**Concessionario**»)

Premesso che

- la Direzione regionale INPS Toscana, con Determinazione 2019 del 00/00/2019 ha indetto una gara, da espletarsi con procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e ss. m. e ii, per individuare il Concessionario del servizio di gestione e conduzione di distributori automatici di bevande e snack, e del relativo uso di spazio pubblico, riservato ai dipendenti della Direzione INPS della Toscana;
- con Determinazione 2019 del 00/00/2019, all'esito della predetta procedura, la Direzione regionale INPS Toscana ha affidato in concessione il servizio in questione al ;
- il canone di concessione del servizio e per l'uso del relativo spazio pubblico, quantificato in € 300,00 (trecento,00=) annuali, è a carico del Concessionario che lo verserà, in unica soluzione, entro sei mesi (prima annualità), entro 18 mesi (seconda annualità) ed entro 30 mesi (terza annualità) dalla data di stipula del presente contratto, sul conto corrente ordinario n. 201362 della BNL di Firenze sede - iban IT59G0100502800000000201362, intestato all' INPS Sede Regionale Toscana;
- per le spese relative ai consumi di energia elettrica e per la fornitura idrica per il funzionamento dei distributori è previsto un contributo annuo forfettario a carico del Concessionario pari a complessivi € 400,00 (quattrocento,00=) che lo verserà, in unica soluzione, entro sei mesi (prima annualità), entro 18 mesi (seconda annualità) ed entro 30 mesi (terza annualità) dalla data di stipula del presente contratto, sul conto corrente ordinario n. 201362 della BNL di Firenze sede - iban IT59G0100502800000000201362, intestato all' INPS Sede Regionale Toscana;
- le Parti, con il presente contratto, intendono disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti il servizio.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Oggetto e Durata del servizio)

Il presente affidamento è relativo alla concessione del servizio di gestione e conduzione di distributori automatici di bevande calde, fredde e snack da installarsi all'interno della Direzione regionale INPS della Toscana per la durata di trentasei mesi, dal 00/00/2019 al 00/00/2022.

Art. 2 (Distributori automatici)

I distributori automatici dovranno essere attivi 24 ore su 24, dotati di idonea omologazione e marchio CE, nonché soddisfare e corrispondere a tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente.

Dovranno essere installati, nei punti di distribuzione individuati nel Capitolato art. 1, Parte normativa, e nei verbali redatti a seguito dei sopralluoghi previsti dall'art. 4 del Disciplinare di gara.

Qualora l'Istituto, per sopravvenute esigenze, dovesse richiedere, nel corso dell'esecuzione del contratto, il diverso posizionamento, la rimozione temporanea o ulteriori apparecchiature, i costi di installazione e allaccio e ogni altra spesa saranno a carico del Concessionario, così come per le eventuali modifiche dell'impianto elettrico che dovessero rendersi necessarie.

Alla scadenza del contratto il Concessionario dovrà asportare le proprie installazioni nei modi e nei tempi da concordarsi con la Direzione regionale INPS Toscana, provvedendo ai necessari interventi per il ripristino dei luoghi avendo cura di garantire:

- la continuità del servizio fino al giorno del ritiro;
- la restituzione delle caparre corrisposte per il rilascio delle chiavette magnetiche;
- il rimborso degli eventuali crediti ancora presenti nelle chiavette magnetiche.

In caso di mancata rimozione, l'Istituto potrà provvedere d'ufficio con spese a carico del Concessionario.

I distributori dovranno essere installati secondo una configurazione che consenta l'erogazione di:

- bevande calde, fredde e snack;
- bevande fredde in lattina e tetrapak e acqua minerale;

- alimenti solidi preconfezionati e alimenti per la gastronomia, anche per celiaci, distribuiti unitamente alle bevande fredde.

Art. 3 (*Caratteristiche dei distributori*)

I distributori, a norma di quanto disposto dall'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e.i., dovranno rispettare i criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dovranno essere di data di fabbricazione non anteriore al 2016 ed avere le seguenti caratteristiche:

- essere conformi per caratteristiche tecniche e igieniche alla normativa vigente in materia;
- essere, in caso di sostituzione delle macchine nel corso della prestazione, di nuova fabbricazione e ultima generazione;
- essere di facile pulizia e disinfettabili sia all'interno che all'esterno e comunque tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- avere le superfici destinate a venire in contatto con gli alimenti idonee a resistere alle ripetute operazioni di pulizia e di disinfezione;
- avere le superfici destinate al calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione di alimenti e bevande;
- avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- accettare le monete con il minimo di € 0,05 centesimi;
- essere dotati della funzione "rendi-resto";
- essere dotati di un dispositivo per l'utilizzo della chiavetta magnetica, anche prevedendo un deposito cauzionale non superiore a € 5,00;
- fornire indicazioni sul prodotto offerto, secondo le vigenti disposizioni;
- segnalare chiaramente le eventuali indisponibilità dei prodotti;
- permettere una sicura e corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente;
- essere sempre dotati di una capace autonomia di bicchierini e palette e consentire la regolazione dello zucchero;
- riportare una targhetta con la ragione sociale dell'impresa concessionaria e un recapito telefonico da utilizzare in caso di necessità;
- essere dotati di ogni altra caratteristica e funzione previste dal Capitolato Tecnico.

Ogni variazione riguardante i prodotti erogati e il numero/dislocazione dei distributori dovrà essere preventivamente concordata con l'Istituto, in particolare con il direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Concessionario si obbliga, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun anno di servizio, a trasmettere un resoconto/report sui consumi delle bevande calde/fredde e degli altri prodotti con i seguenti elementi:

- tipologia e modello di macchina
- ubicazione
- data installazione
- data eventuale ritiro
- numero erogazioni effettuate per singola macchina distributrice per fasce di prezzo e per tipologia di prodotti
- periodo di rilevazione dati
- fatturato relativo a ciascun anno di servizio.

Il Concessionario dovrà, inoltre, entro il medesimo termine, presentare una dichiarazione con la quale si attesta il permanere della situazione di conformità dei distributori installati con le vigenti disposizioni antinfortunistiche, di sicurezza e igienico-sanitarie, nonché con qualsiasi ulteriore normativa di settore.

Art. 4 (Prodotti da fornire e relativi prezzi)

Bevande Calde	Prezzo Comprensivo IVA
Caffè espresso/lungo/macchiato/con cioccolato	€ 0,40 (quarantacentesimi)
Caffè decaffeinato/d'orzo	€ 0,30 (trentacentesimi)
Latte/latte macchiato	€ 0,30 (trantacentesimi)
Cappuccino classico/al cioccolato/d'orzo	€ 0,40 (quarantacentesimi)
Camomilla/the	€ 0,40 (quarantacentesimi)
Cioccolata calda - al latte/fondente	€ 0,40 (quarantacentesimi)

Bevande Fredde	Prezzo Comprensivo IVA
Acqua naturale/leggermente frizzante/frizzante (bottiglie da 500 ml) con residuo fisso non superiore a 1500 mg/l)	€ 0,40 (quarantacentesimi)
The freddo (limone, pesca, verde) San Benedetto, Nestea, Twinings (bottiglie da 500 ml)	€ 0,60 (sessantacentesimi)

Succhi di frutta in tetrapak 200 ml (di qualsiasi tipologia o gusto particolare)	€ 0,40 (quarantacentesimi)
Succhi di frutta in PET 250 ml Yoga, Santal, Valfrutta (di qualsiasi tipologia o gusto particolare)	€ 0,70 (settantacentesimi)
Bibite gassate quali Coca Cola (standard e zero), aranciata (Fanta, San Pellegrino, Oransoda, Lemonsoda), Chinotto (San Pellegrino), Schweppes (classico, limone, pompelmo), lattine/PET da 330 ml	€ 0,70 (settantacentesimi)
Bevanda energetica PET (Gatorade, Energade, Powergade)	€ 0,60 (sessantacentesimi)

Snacks	Prezzo Comprensivo IVA
Patatine in busta (vari gusti) gr. 25	€ 0,45 (quarantacinquecentesimi)
Kinder bueno, Kit Kat, Snickers, M&Ms, Mars, Kinder barrette di cioccolato	€ 0,90 (novantacentesimi)
Merendine da frigo: Kinder, Fiesta, Delice, Fetta a latte, Pinguì, Paradiso	€ 0,60 (sessantacentesimi)
Merendine da forno: Crostatine, cornetti, krapfen, frolle	€ 0,50 (cinquantacentesimi)
Croccanti salati gr. 40/50 quali: Croccantelle, schiacciatine, crackers Pavesi (vari gusti), tarallini, sticks	€ 0,50 (cinquantacentesimi)
Snacks dietetici/ipocalorici quali: barrette Kellogg's, Vitasnella, Pavesini, Riso Scotti e per celiaci	€ 0,30 (trentacentesimi)
Biscotti da 6 pezzi quali: Oreo, Ringo e Wafer Loacker	€ 0,90 (novantacentesimi)
Yogurt da bere	€ 0,50 (cinquantacentesimi)
Piadinette, salamini Beretta/focacce ripiene	€ 0,90 (novantacentesimi)
Tramezzini (2 pezzi)	€ 1,00 (uneuro)
Confezioni di frutta fresca	€ 0,50 (cinquantacentesimi)

Art. 5 (Caratteristiche dei prodotti di consumo)

L'impresa dovrà svolgere il servizio nel rispetto delle norme generali di igiene dei prodotti alimentari. In particolare i prodotti, a norma di quanto disposto dall'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e.i., dovranno rispettare i criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dovranno

essere tutti di prima qualità e delle marche di nota diffusione nazionale ed essere stati prodotti in stabilimenti o in laboratori provvisti di regolare autorizzazione sanitaria e con la chiara indicazione della composizione e della data di scadenza.

I prodotti dovranno avere le seguenti caratteristiche:

BEVANDE CALDE

- Cappuccino, almeno 10 g. di latte in polvere per ogni erogazione;
- Il caffè deve essere di miscela arabica in percentuale minima del 30% macinato all'istante e con grammatura minima di 7g. di caffè per ogni erogazione;
- Latte/latte macchiato in polvere, grammatura minima 8 g per ogni erogazione;
- Tea, almeno 14 g. di the in polvere per ogni erogazione;
- Cioccolato caldo al latte e fondente, almeno 25 g. di miscela in polvere per ogni erogazione.

SNACK

Dovrà essere garantita la presenza contemporanea di vari snack sia dolci che salati, nonché ipocalorici/senza zuccheri, anche per celiaci, mantenendo un equilibrio tra i generi.

L'Impresa dovrà consegnare alla Direzione regionale le schede tecniche dei prodotti presenti nei distributori entro tre giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Per esigenze stagionali o per mutate preferenze dei consumatori, l'Impresa dovrà, dietro autorizzazione scritta dell'Istituto, sostituire alcuni prodotti, purché la qualità del nuovo prodotto non sia inferiore a quella del precedente e purché il prezzo del nuovo prodotto non sia superiore a quello del prodotto precedente.

Dovrà essere data la massima attenzione alla data di scadenza dei prodotti, che non dovrà mai essere superata. Non dovranno altresì essere inseriti prodotti con scadenza troppo ravvicinata e anche laddove è indicato "*consumare preferibilmente entro il*" dovrà comunque essere rispettata e non superata la data indicata, pena la applicazione delle penali come da successivo articolo 14 del presente contratto.

Art. 6 (Oneri a carico del concessionario)

Il Concessionario dovrà provvedere direttamente a tutte le indicazioni previste dal presente contratto, utilizzando mezzi e attrezzature in propria dotazione e/o disponibilità, assumendosi a proprio carico tutte le spese. Il Concessionario si obbliga

ad effettuare il servizio di ristoro in modo tempestivo ed efficiente, con almeno due passaggi settimanali e con l'organizzazione dei mezzi e del personale in numero adeguato al servizio richiesto, assicurando l'effettuazione di interventi di riparazione dei macchinari e sostituzione dei prodotti esauriti entro le 24 ore lavorative successive alla segnalazione da parte dell'Ufficio INPS interessato, salvo i giorni festivi.

Detti rifornimenti debbono essere eseguiti da personale della ditta muniti di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. In particolare, dovranno essere svolte e garantite le seguenti prestazioni minime:

- rifornimento di materie prime, prodotti e ogni materiale dedicato, con cadenza necessaria ad assicurare l'uso continuativo;
- mantenimento dei prodotti da somministrare in ottime condizioni igienico sanitarie;
- regolare funzionamento delle attrezzature e mantenimento delle stesse in condizioni igienico sanitarie ottimali.

Durante le fasi di rifornimento, l'impresa concessionaria dovrà assicurare la perfetta e sistematica pulizia e disinfezione delle attrezzature ed effettuare periodici interventi di sanificazione delle componenti interne ed esterne di ciascuna macchina distributrice, come da normativa vigente.

L'Istituto potrà compiere, per mezzo di propri incaricati, delle ispezioni volte alla verifica del rispetto delle norme igienico sanitarie. In caso si ravvisi il mancato rispetto di quanto prescritto, l'Impresa dovrà provvedere, entro il termine indicato, a ripristinare le condizioni stabilite dalla normativa, pena la revoca della concessione. Resta salva la facoltà dell'Istituto di applicare le penali di cui all'art. 14 del presente contratto.

Su ogni distributore dovrà essere chiaramente indicato il numero identificativo dello stesso e le modalità per contattare il concessionario.

In caso di guasto il Concessionario dovrà provvedere alla riparazione a proprie spese entro 4 (quattro) ore solari dalla segnalazione, tenuto conto dell'orario lavorativo dell'Istituto.

Il Concessionario dovrà garantire il costante funzionamento dei distributori e comunque ridurre al minimo i disservizi derivanti da eventuali guasti, eventualmente anche assicurando la sostituzione dei distributori fuori servizio con altrettanti di uguale prestazione. In nessun caso si potrà sospendere o rallentare il servizio, nemmeno in presenza di controversie con la Amministrazione concedente.

Sono a carico del Concessionario le seguenti spese:

- approvvigionamento delle bevande e degli alimenti messi in vendita, che dovranno essere della migliore qualità commerciale e forniti da aziende qualificate e certificate;
- fornitura, trasporto e installazione, manutenzione, assistenza, pulizia, disinfezione (con relativi prodotti) e rimozione a fine concessione dei distributori;
- gli oneri fiscali connessi con l'esercizio delle attività in concessione, nonché quelli assicurativi, previdenziali ed assistenziali previsti dalle norme vigenti in favore del personale assunto, tenendo salva l'Amministrazione da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi;
- le spese derivanti dal rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti o successivamente intervenute nella vigenza del contratto per l'incolumità del personale utilizzato nell'espletamento del servizio e per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività stessa;
- eventuali lavori di ripristino dei locali a seguito della rimozione dei distributori.

Alla scadenza della concessione gli spazi dovranno essere liberati e ripristinati nello stato in cui sono stati consegnati.

Art. 7 (Canone di concessione)

Il Concessionario è tenuto al pagamento di un canone a favore dell'Istituto, per il servizio e l'uso dello spazio pubblico, quantificato in € 300,00 annuali, per le spese relative ai consumi di energia elettrica e per la fornitura idrica per il funzionamento dei distributori è previsto un contributo annuo forfettario a carico del Concessionario pari a complessivi € 400,00.

Tali somme dovranno essere versate, in un'unica soluzione, entro sei mesi (prima annualità), entro 18 mesi (seconda annualità) ed entro 30 mesi (terza annualità) dalla data di stipula del presente contratto - sul conto corrente ordinario n.201362 della BNL di Firenze sede - iban IT59G0100502800000000201362, intestato all'INPS Sede Regionale Toscana.

Il canone di concessione, nella misura indicata, resta fisso e invariato per tutta la durata della concessione, anche nel caso in cui il fatturato stimato non venisse raggiunto alla scadenza del contratto di servizi.

L'impresa non potrà rivendicare danni derivanti dal mancato funzionamento dei distributori automatici dovuto a sospensioni dell'erogazione di energia elettrica o di acqua, interrotte per necessità tecniche o per altro motivo, o causati da sbalzi di corrente.

Art. 8 (Personale)

Il Concessionario dovrà comunicare l'elenco nominativo del personale che intende impiegare nel servizio, in via ordinaria o in sostituzione, specificandone i dati anagrafici e le qualifiche.

Il Concessionario è tenuta all'osservanza della normativa vigente in materia di previdenza, assistenza e assicurazione sociale e di ogni altra disposizione cogente in tema di tutela dei lavoratori. In particolare, l'Impresa dovrà formare adeguatamente il proprio personale in materia di sicurezza e di igiene del lavoro in relazione al servizio svolto, secondo quanto previsto dal d.lgs. 81/2008, nonché in materia di igiene degli alimenti.

Tutto il personale impiegato deve essere in possesso delle autorizzazioni sanitarie previste dalla vigente legislazione, di cui deve essere fornita idonea documentazione.

Il personale addetto all'esecuzione del servizio deve essere dipendente dal Concessionario, professionalmente idoneo alle mansioni da svolgere, secondo tutto quanto previsto dalle norme vigenti in materia di rapporti di lavoro.

Detto personale è tenuto al rispetto dei propri obblighi derivanti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Il personale addetto deve essere dotato, a cura del Concessionario, di idonei capi di vestiario, decorosi e puliti, sui quali dovrà essere ben visibile il cartellino identificativo della persona e del concessionario.

Nello svolgimento del servizio dovrà essere evitato qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento delle attività dell'Istituto.

Nello svolgimento del servizio, il personale dovrà tenere un comportamento irreprensibile, decoroso e sempre formalmente corretto ed è tenuto al rispetto della normativa in materia di riservatezza.

Il Concessionario si impegna a sostituire, su richiesta dell'Istituto o su propria iniziativa, il personale responsabile di comportamenti negligenti o inadempienti nello svolgimento del servizio, senza onere alcuno a carico del concedente.

Art. 9 (Clausole generali dell'affidamento/concessione)

Il Concessionario, nell'adempiere all'esecuzione del servizio, dovrà mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi azione, molestia o pretesa, proveniente da chiunque e

per qualunque motivo, nonché da ogni responsabilità nei confronti di persone o cose derivanti direttamente o indirettamente dalle attività in questione.

L'Istituto si riserva la facoltà di revocare la concessione del servizio al sopravvenire di esigenze funzionali e organizzative che non consentano l'ordinario svolgimento delle attività affidate, ovvero per qualsiasi altra esigenza straordinaria connessa allo svolgimento dei compiti istituzionali.

Art. 10 (*Reclami e registro delle osservazioni*)

I reclami per i disservizi saranno formalizzati dal direttore dell'esecuzione del contratto al responsabile indicato dal Concessionario, di cui all'art. 18 del presente contratto.

Il Concessionario costituisce un apposito "*Registro delle osservazioni on line*" disponibile ai dipendenti Inps, che vi potranno far risultare eventuali osservazioni e/o lamentele afferenti le modalità di svolgimento del servizio e dei prodotti. L'attivazione del suddetto registro sarà resa nota mediante apposito avviso.

In alternativa al Registro delle osservazioni *on line* dovrà essere fornita una casella e-mail a ciò dedicata.

Art. 11 (*Responsabilità e obblighi del concessionario*)

Il Concessionario è direttamente responsabile di ogni inadempienza e/o evento doloso o colposo, anche riconducibile ai propri dipendenti, che cagioni danni all'Istituto, al personale, ai locali dello stesso, nonché a terzi e/o a cose di terzi, durante l'espletamento del servizio e/o in conseguenza dello stesso.

A tal fine, il Concessionario dovrà produrre copia di apposita polizza assicurativa di adeguato massimale, di durata pari a quella della concessione, secondo quanto riportato dall'art. 16 del Capitolato – parte normativa.

Tale polizza costituisce mera garanzia, non esonerando l'impresa dalle proprie predette responsabilità.

Art. 12 (*Divieto di cessione del contratto*)

È vietata la cessione del contratto di servizio connesso alla concessione.

L'Istituto si riserva la facoltà di proseguire il rapporto contrattuale in caso di trasformazione sociale, cessione di azienda, o analoghe ipotesi, sempreché il subentrante sia in possesso dei requisiti normativi e contrattuali.

Art. 13 (*Inadempienze e penali*)

La Direzione regionale INPS Toscana si riserva di applicare le penali di seguito specificate, previa contestazione dell'inadempienza, nei casi seguenti:

- Aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti: per ogni infrazione accertata, penale pari a €. 50,00;
- Presenza nei distributori di prodotti con validità oltre la data di scadenza entro la quale il prodotto deve essere consumato: per ogni infrazione accertata, penale pari ad € 250,00;
- Ritardo nella trasmissione della reportistica di cui all'art. 7 della Parte Tecnica del Capitolato, penale pari a € 50,00 per ogni mese di ritardo, oltre il termine previsto di 60 gg.;
- Mancata effettuazione dei passaggi due volte alla settimana previsti dal Capitolato: penale pari a €. 50,00 per mancato passaggio;
- Insufficiente pulizia e igienizzazione dei distributori automatici: per ogni infrazione accertata: penale di €. 100,00;
- Ritardi nell'intervento (a qualsiasi titolo) superiori alle 4 (quattro) ore: penale pari a €. 50,00 per ogni giorno di ritardo.

La Direzione regionale INPS Toscana contesterà formalmente l'inadempienza al Concessionario, tramite PEC, il quale entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, dovrà formulare le sue controdeduzioni e provvedere in merito, informando la Direzione regionale INPS Toscana dei provvedimenti adottati.

Valutate le controdeduzioni dell'interessato, la Direzione regionale INPS Toscana applicherà, se del caso, la penale fissando, eventualmente, un ulteriore termine per il ripristino della corretta esecuzione del servizio.

Nel caso in cui tale ultimo termine non venga rispettato, la Direzione regionale potrà revocare la concessione e risolvere il contratto, oltre ad agire per il risarcimento dei danni.

Le eventuali penali saranno pagate dal Concessionario con le modalità indicate dalla predetta Direzione regionale. In caso di mancato pagamento nei termini e con le

modalità indicati, gli importi relativi alle penali verranno trattenute dalla garanzia definitiva, che dovrà essere reintegrata.

Art. 14 (*Risoluzione del Contratto*)

La Direzione regionale INPS Toscana potrà, previa revoca della concessione, procedere alla risoluzione del contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni, oltre che nei casi espressamente previsti dalla vigente normativa, anche nei seguenti casi:

- in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- nel caso di cessione di contratto, anche parziale;
- in caso di abbandono del servizio, anche parzialmente, salvo che per cause di forza maggiore;
- in caso di mancato versamento del canone di concessione entro i termini indicati all'art. 7 del presente contratto;
- rifiuto della ditta concessionaria di sottoporre alcuni distributori a controlli a campione, relativi alla erogazione del servizio, da parte dell'Istituto.
- per violazioni delle norme in materia igienico sanitaria e alimentari nei termini di cui all'art. 6 del presente contratto;
- qualora il servizio non sia ritenuto, a insindacabile giudizio della amministrazione, adeguato agli standard qualitativi richiesti;
- reiterata mancata erogazione del servizio;
- per il venire meno dei requisiti e delle condizioni previste in via obbligatoria dalla normativa in materia di esercizio delle attività imprenditoriali del concessionario;
- per inadempienze in materia di obblighi previdenziali, assicurativi, assistenziali, contributivi e fiscali;
- per sopraggiunte situazioni di incompatibilità e/o provvedimenti giudiziali e/o amministrativi -anche di natura cautelare- a carico della società, del titolare o dei soci;
- perdita dei requisiti di affidabilità e moralità del concessionario a seguito dell'applicazione di misure di prevenzione ai sensi della legge 1423/1956 e ss. mm. e

ii., recante "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità ", o di altre misure restrittive della libertà personale.

A fronte della revoca il concessionario non può avanzare alcuna richiesta di risarcimento.

Il Concessionario è tenuto a comunicare a mezzo PEC ogni fatto da cui possa derivare ritardo, difficoltà o impossibilità ad adempiere le obbligazioni contrattuali, non appena venutone a conoscenza.

La risoluzione del contratto, per gravi inadempienze contrattuali, fa sorgere a favore dell'Amministrazione concedente il diritto di affidare il servizio ad altri prestatori di servizi. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali del concessionario per il fatto che ha determinato la risoluzione.

In caso di revoca, o nell'ipotesi che il contratto si risolva anticipatamente per qualsiasi motivo, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Concessionario, ad eccezione della restituzione di quota-parte del canone.

Art. 15 (Recesso)

L'Istituto si riserva di recedere dal contratto nel caso in cui venga stipulata una convenzione CONSIP contenente condizioni economiche più vantaggiose per i servizi oggetto di concessione, salva la facoltà del Concessionario di adeguare le proprie condizioni economiche ai parametri stabiliti da CONSIP S.p.A., ai sensi della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

È facoltà del Concessionario recedere dal contratto prima della sua scadenza, solamente per giusta causa o giustificato motivo, dandone preavviso almeno 30 (trenta) giorni prima.

Art. 16

(Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza - DUVRI -)

Gli eventuali rischi da interferenza saranno eliminati attraverso una accurata gestione delle dinamiche di esecuzione, concordate in sede di riunione di coordinamento per la sicurezza, da tenersi in un tempo utile successivamente alla stipula del presente contratto, con i relativi datori di lavoro e i Referenti per la sicurezza aziendali.

Art. 17

(Rappresentanza delle Parti e verifica della esecuzione contrattuale)

I rapporti formali tra l'Istituto e il Concessionario sono gestiti dal direttore dell'esecuzione del contratto, al quale è altresì demandata la verifica della corretta esecuzione del servizio sotto tutti i profili richiamati. Tale verifica potrà essere affidata dall'Amministrazione anche ad altri soggetti.

L'Istituto indica, quale direttore dell'esecuzione del contratto, il Sig. Sergio Miccichè.

Il Concessionario indicherà, immediatamente dopo la stipula del contratto, un proprio responsabile qualificato in relazione alla corretta esecuzione del contratto e quale referente per i rapporti formali con l'Istituto. Nel caso di nomina di un sostituto, il Concessionario è tenuto a darne comunicazione in tempo utile.

L'Istituto si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del rappresentante del concessionario, laddove ritenga insoddisfacente l'esercizio del suo ruolo.

Art. 18 (Prezzi)

I prezzi resteranno fissi e imm modificabili per il primo anno di esecuzione del contratto. In seguito, su domanda del Concessionario e conseguente autorizzazione della amministrazione, gli stessi potranno subire modifiche fino al 75% dell'indice ISTAT di aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) dell'anno precedente.

Art. 19 (Registrazione e spese contrattuali)

Agli effetti fiscali, il presente atto sarà soggetto a registrazione in base al D.P.R. 26/04/1986 n. 131. La registrazione sarà a carico del Concessionario.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la redazione del presente atto sono a carico del Concessionario nonché quelle inerenti le imposte, le tasse e i bolli di registrazione.

Art. 20 (Controversie)

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in merito alla presente

Concessione, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Firenze.

Art. 21 (*Rinvio*)

Per quanto non espressamente contemplato, trovano applicazione le norme del Codice Civile e delle altre norme di legge vigenti sulle materie oggetto del presente contratto.

Firenze, lì

per il Concedente

per il Concessionario

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, il Concessionario dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: *Art. 19 (Registrazione e spese contrattuali); Art. 20 (Controversie)*.

Firenze, lì

Per il Concessionario